

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2254

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RIZZETTO

Disposizioni concernenti l’introduzione degli obblighi di licenza, di assicurazione e di frequenza di un corso di formazione per la detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose

*Presentata il 18 febbraio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gestione degli animali da compagnia è un impegno che va preso con consapevolezza e responsabilità. La necessità di tutelarli, in quanto esseri senzienti, è imprescindibilmente connessa a quella di assicurare che non costituiscano un pericolo per l’incolumità delle persone.

Si tratta di un aspetto cruciale nell’ambito del rapporto tra persone e animali, che richiede di raggiungere un equilibrio tra la loro tutela e la salvaguardia della sicurezza pubblica.

La stessa Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 ed entrata in vigore dal 1° maggio 1992, si fonda su alcuni principi fondamentali, tra i quali la promozione di un rapporto di rispetto e di responsabilità tra uomo e animale. Si condanna ogni forma di maltrattamento e sfruttamento degli animali e si sostiene la necessità di assicurare agli stessi condizioni

di vita adeguate alle loro esigenze etologiche e fisiologiche. Altresì, la Convenzione evidenzia che ogni persona che detiene un animale da compagnia debba assumere misure ragionevoli per evitare che lo stesso causi danni a terzi. Al riguardo, si incoraggia l’educazione e l’addestramento degli animali da compagnia, al fine di prevenire comportamenti indesiderati o pericolosi.

Tali indicazioni rivestono particolare importanza nel caso di cani che possano determinare potenzialmente un rischio per l’incolumità delle persone in considerazione delle caratteristiche sia fisiche, tra cui la forza del morso, la taglia, la muscolatura, l’agilità, che comportamentali, come la dominanza, la territorialità e la reattività. Si tratta di cani appartenenti a determinate razze o incroci i cui comportamenti dipendono dalle peculiarità che sono proprie di questi animali, oltre che dall’edu-

cazione e dalle modalità di gestione degli stessi da parte di chi li detiene.

Sul punto, si rende necessario rilevare che i fatti di cronaca ci riportano con preoccupante frequenza episodi di aggressioni, talvolta con esiti tragici, perpetrate da cani appartenenti a razze considerate « a rischio » o « pericolose ».

Troppo spesso si tratta di casi che vedono coinvolti in maniera drammatica dei bambini.

Da ultimo, il 16 febbraio 2025 ad Acerra (Napoli) una bambina di 9 mesi ha perso la vita dopo l'assalto improvviso al volto e agli arti da parte del pitbull di famiglia.

Meno di un anno prima, lo stesso inaccettabile destino è toccato ad un bimbo di 13 mesi che, il 22 aprile 2024 a Eboli (Salerno), è stato sbranato nel giardino di casa ed a un neonato di 5 mesi che, il 24 maggio 2024 a Palazzolo Vercellese (Vercelli), è morto dopo essere stato azzannato dal cane di proprietà dei genitori mentre era in braccio alla nonna. Due anni e mezzo aveva invece una bimba di Sesto San Giovanni (Milano) quando, il 13 maggio 2024, è stata aggredita e ferita gravemente da un cane; solo grazie a un intervento chirurgico svolto d'urgenza è sopravvissuta; insieme a lei era stata ferita anche la zia, nel tentativo di sottrarla all'aggressione del cane.

A questi casi se ne aggiungono altri caratterizzati da violenti attacchi sempre da parte di cani appartenenti a razze ritenute potenzialmente pericolose, oltre che da cani meticci.

Si tratta di un fenomeno complesso, caratterizzato da molteplici fattori, rispetto al quale l'individuazione delle possibili iniziative di contrasto deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva. A tal riguardo, se da una parte va senz'altro attribuita importanza all'educazione dell'animale, è evidente che la tipologia di razza canina, pur non essendo un fattore determinante, può oggettivamente influire sulla potenziale pericolosità dell'animale, in ragione di specifiche caratteristiche che aumentano il rischio di comportamenti indesiderati e potenzialmente dannosi. Ciò dunque richiede una piena consapevolezza e

responsabilizzazione di chi intenda detenere tali animali.

Tanto premesso, si ritiene necessario introdurre specifiche misure finalizzate ad affrontare il fenomeno nell'ottica di un'azione di prevenzione volta a ridurre i rischi di aggressione, superando la normativa per lo più di urgenza, che, sino ad oggi, si è sostanziata nel ricorso a reiterate ordinanze ministeriali contingibili e urgenti.

A tal fine, la presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, istituisce all'articolo 1 appositi corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di una licenza cui viene subordinato il possesso o la detenzione di cani considerati pericolosi.

All'articolo 2 si stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito l'Ente nazionale della cinofilia italiana, vengano individuate le razze e le caratteristiche dei cani considerati pericolosi. Con il medesimo decreto, inoltre, il Ministro dispone i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di formazione obbligatori per coloro che intendono possedere o detenere tali cani. La richiesta della licenza e i presupposti per ottenerla, oltre che i casi di diniego, di ritiro e di rinnovo, saranno disciplinati da un decreto del Ministero dell'interno. In particolare, si dispone che la licenza venga richiesta al questore del luogo di residenza, prima dell'acquisto o comunque dell'inizio della detenzione dei cani considerati pericolosi.

Si prevedono pene detentive o pecuniarie per chiunque detenga i cani considerati pericolosi in assenza della prevista licenza e per chiunque violi il divieto di vendita e cessione di tali animali a persone sprovviste della stessa.

Per chi già possiede cani considerati pericolosi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è previsto un periodo transitorio per ottenere la licenza.

L'articolo 3 disciplina i corsi di formazione obbligatori per chiunque intenda possedere o detenere cani considerati pericolosi, al fine di fornire le conoscenze necessarie per una corretta gestione degli stessi con particolare attenzione alla prevenzione dell'aggressività e dei problemi comporta-

mentali. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato che costituisce uno dei presupposti per l'acquisizione della licenza a possedere o detenere cani considerati pericolosi. Al corso di formazione e, di conseguenza, al relativo attestato non possono accedere coloro che hanno riportato condanne definitive per i reati di cui

agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 575, 582, 610 e 672 del codice penale.

L'articolo 4, infine, reca l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati dall'animale, la cui mancanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 600 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità ed oggetto)*

1. La presente legge persegue la finalità di prevenire lesioni o danni a persone, animali e cose da parte di cani appartenenti a razze pericolose in quanto potenzialmente aggressive o di cani meticci derivanti dall'incrocio di esemplari appartenenti alle medesime razze, nonché derivanti dai comportamenti negligenti o dolosi dei loro proprietari o detentori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge istituisce corsi di formazione e un'apposita licenza per il possesso o la detenzione di cani che per razza o caratteristiche sono pericolosi.

3. Resta ferma l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2013, come da ultimo prorogata dall'ordinanza del Sottosegretario di Stato per la salute del 6 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 2024.

## Art. 2.

*(Licenza per il possesso o la detenzione di cani pericolosi)*

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di cani appartenenti a razze definite pericolose in quanto potenzialmente aggressive e di cani meticci derivanti dall'incrocio di esemplari appartenenti alle medesime razze sono subordinati al rilascio di un'apposita licenza.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale della cinofilia italiana, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le razze e le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché i criteri e le linee guida per la programma-

zione dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, sono disciplinate le modalità di richiesta, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza di cui al comma 1 che ha una durata di quattro anni. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì i casi di revoca e rinnovo della licenza, le procedure di sequestro dei cani nei confronti dei soggetti che li posseggono o li detengono in assenza della licenza nonché il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 7 sono tenuti a chiedere la licenza.

4. La licenza di cui al comma 1 è richiesta al questore del luogo di residenza prima dell'acquisto o comunque prima dell'inizio della detenzione di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, chiunque detiene, senza la licenza di cui al comma 1, cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro.

6. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 a persone sprovviste della licenza di cui al comma 1. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2 devono ottenere la licenza entro il termine individuato dal decreto di cui al comma 3.

### Art. 3.

#### *(Corsi di formazione)*

1. Sono istituiti corsi di formazione la cui frequenza è obbligatoria per coloro che

intendono possedere o detenere a qualunque titolo cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. I corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a fornire le conoscenze necessarie per la gestione dei cani considerati pericolosi al fine di prevenirne l'aggressività e i problemi di comportamento.

3. Al termine dei corsi di cui al comma 1 deve essere sostenuto un esame conclusivo, al superamento del quale è rilasciato un attestato di idoneità che costituisce una delle condizioni per il rilascio della licenza di cui all'articolo 2.

4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali anche avvalendosi della collaborazione di veterinari, allevatori, educatori cinofili e associazioni protezionistiche e del volontariato animalista di comprovata esperienza e iscritti a un apposito albo istituito presso il servizio veterinario regionale.

5. La licenza di cui all'articolo 2 non può essere rilasciata a chi ha riportato condanne definitive per:

a) maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale;

b) spettacoli o manifestazioni vietati ai sensi dell'articolo 544-quater del codice penale;

c) combattimenti o competizioni tra animali ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale;

d) delitti contro la persona ai sensi degli articoli 575, 582 e 610 del codice penale;

e) omessa custodia e malgoverno di animali ai sensi dell'articolo 672 del codice penale.

#### Art. 4.

##### *(Obbligo di assicurazione)*

1. Il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di cani appartenenti alle razze o aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 2, ha l'obbligo di stipulare un'assi-

curazione per la responsabilità civile per i danni cagionati dall'animale.

2. La mancata stipula dell'assicurazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 600 euro.



\*19PDL0129920\*